

- l'attività di produzione e di fornitura di contenuti sulle tematiche sociali e ambientali;

- l'attività di comunicazione tramite *web, mailing list, social media* e materiali a stampa, sulle medesime aree tematiche;

- l'attività di gestione di campagne ed eventi correlati alle medesime aree tematiche;

- l'attività di gestione in proprio e per terzi di spazi pubblicitari anche attraverso contratti di concessione pubblicitari.

L'attività svolta dalla società nell'ambito dell'oggetto primario sopra indicato dovrà essere esercitata nel rispetto ed entro i limiti consentiti dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416 così come modificata dalla Legge 7 marzo 2001 n. 62.

La Società in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla società, quali a titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La Società, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di lucro, in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, intende perseguire la finalità specifica di beneficio comune consistente:

a) nell'attività di approfondimento culturale sulle tematiche sociali e ambientali;

b) nell'organizzazione di campagne, convegni, eventi e dibattiti sulle medesime tematiche;

c) nella diffusione on line gratuita di contenuti delle proprie testate e attività;

d) nella diffusione e la promozione della cultura dell'ecosostenibilità e della mobilità *green*;

e) nella promozione di programmi aziendali di inclusione sociale;

f) nell'assoluta intolleranza verso potenziali situazioni aziendali di *gender inequality*;

g) nell'adozione di politiche di *work-life balance* per dipendenti e collaboratori.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (compresa la prestazione di fidejussioni ed altre garanzie anche reali per obbligazioni di terzi anche non soci), strumentali o connesse con l'oggetto sociale e necessarie o

utili per il raggiungimento dello stesso ed assumere direttamente o indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società e imprese, dato atto che l'attività finanziaria e l'assunzione di partecipazioni non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico e/o come attività prevalente.

3^) SEDE

La società ha sede in Milano.

Ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese si indica l'indirizzo della società in Milano, via privata Giovanni Bensi n. 12/5.

4^) DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

5^) AMMINISTRAZIONE

In conformità al disposto dell'art. 24) dello statuto sociale, viene stabilito che la società sia amministrata da un Amministratore Unico e viene nominato a tale carica il dott. Vederio Valerio, come sopra generalizzato, fino a revoca o dimissioni, che accetta, al quale spetta la legale rappresentanza della società che la esercita nei modi e con i poteri indicati nell'allegato statuto sociale, in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

6^) CAPITALE, SOTTOSCRIZIONI E CONFERIMENTI

Il capitale sociale è di Euro 250.000 (duecentocinquantamila) ed è sottoscritto per intero con conferimenti in denaro nel modo seguente:

Sostenya Group S.r.l.	Euro 225.000 (90%)
Tagliabue Sivieri Cristina	Euro 12.500 (5%)
Coizet Roberto	Euro 12.500 (5%)

	Euro 250.000 (100%)
	=====

Si dà atto che il capitale sottoscritto è stato liberato da ciascuno dei soci per la quota di rispettiva spettanza ai sensi dell'art. 2464, quarto comma, Codice Civile, con versamento effettuato mediante:

- due assegni circolari non trasferibili di cui uno di Euro 100.000 (centomila) n. 6301915961-03 e l'altro di Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) n. 6401100528-04 entrambi emessi in data 21 giugno 2021 dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. - filiale di Milano, all'ordine di LA SVOLTA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, per conto della società Sostenya Group S.r.l.;

- e un assegno circolare non trasferibile di Euro 12.500 (dodicimilacinquecento) n. 7300275626-07 emesso in data 21 giugno 2021 dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. - filiale 00135 di Milano, all'ordine di LA

SVOLTA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT, per conto dei sigg. Tagliabue Sivieri Cristina e Coizet Roberto,

assegni che vengono ritirati dal nominato amministratore unico dott. Verderio Valerio il quale come tale conferma di avere quindi la immediata ed integrale disponibilità di denaro in misura pari al 50% del capitale sociale.

7^) PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

8^) STATUTO

La società è disciplinata da questo atto costitutivo e dallo statuto che, previa lettura da me fattane ai componenti e loro approvazione, viene firmato dagli stessi e da me Notaio e quindi allegato sotto la lettera "A" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ferma quindi la natura unitaria dell'atto giuridico costitutivo della società.

9^) ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo al 31 dicembre 2021.

10^) REGIME PATRIMONIALE

La sig.ra Tagliabue Sivieri Cristina dichiara di essere nubile, di non aver costituito unione civile e non aver sottoscritto alcun contratto di comunione ed il sig. Coizet Roberto dichiara di essere di stato civile libero, di non aver costituito unione civile e di non aver sottoscritto alcun contratto di convivenza.

11^) SPESE

Le spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società con il presente atto costituita ed ammontano globalmente a circa Euro 2.900 duemilanovecento.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura unitamente all'allegato statuto alle parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 12.30 dodici e trenta minuti.

Consta il presente atto di due fogli scritti sopra sei pagine e fin qui della pagina sette in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Pietro Colucci

Roberto Coizet

Cristina Tagliabue Sivieri

Valerio Verderio

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

Allegato A del n. 18864/7215 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"La Svolta s.r.l. - Società Benefit".

2) La società ha sede in Milano.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'organo amministrativo.

3) La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- l'attività di edizione, anche on line, di quotidiani, periodici, libri e fascicoli;
- l'attività di produzione e di fornitura di contenuti sulle tematiche sociali e ambientali;
- l'attività di comunicazione tramite web, mailing list, social media e materiali a stampa, sulle medesime aree tematiche;
- l'attività di gestione di campagne ed eventi correlati alle medesime aree tematiche;
- l'attività di gestione in proprio e per terzi di spazi pubblicitari anche attraverso contratti di concessione pubblicitari.

L'attività svolta dalla società nell'ambito dell'oggetto primario sopra indicato dovrà essere esercitata nel rispetto ed entro i limiti consentiti dalla Legge 5 agosto 1981 n. 416 così come modificata dalla Legge 7 marzo 2001 n. 62.

La Società in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, persegue finalità di beneficio comune ed opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interessi, coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività economica svolta dalla società, quali a titolo esemplificativo lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile.

La Società, nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di lucro, in qualità di Società Benefit, ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, intende perseguire la finalità specifica di beneficio comune consistente:

- a) nell'attività di approfondimento culturale sulle tematiche sociali e ambientali;

- b) nell'organizzazione di campagne, convegni, eventi e dibattiti sulle medesime tematiche;
- c) nella diffusione on line gratuita di contenuti delle proprie testate e attività;
- d) nella diffusione e la promozione della cultura dell'ecosostenibilità e della mobilità green;
- e) nella promozione di programmi aziendali di inclusione sociale;
- f) nell'assoluta intolleranza verso potenziali situazioni aziendali di gender inequality;
- g) nell'adozione di politiche di work-life balance per dipendenti e collaboratori.

4) Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (compresa la prestazione di fidejussioni ed altre garanzie anche reali per obbligazioni di terzi anche non soci), strumentali o connesse con l'oggetto sociale e necessarie o utili per il raggiungimento dello stesso ed assumere direttamente o indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società e imprese, dato atto che l'attività finanziaria e l'assunzione di partecipazioni non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico e/o come attività prevalente.

5) La durata della società è fissata fino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquanta e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale sociale è fissato in Euro 250.000 (duecentocinquantamila) ed è divisibile in quote.

La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci in sede di aumento di capitale.

7) Il capitale sociale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

8) Il capitale sociale può essere liberato anche con conferimenti diversi dal denaro; possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi opera e servizi.

9) Il capitale potrà essere ridotto nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2482 *bis* del codice civile, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.

10) I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento del finanziamento.

11) La società può emettere titoli di debito.

La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

12) Le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi; il socio che intende alienare a titolo oneroso la propria quota o parte di essa deve darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo, il quale a sua volta ne darà tempestivamente comunicazione con raccomandata agli altri soci, ai quali spetta il diritto di prelazione da esercitarsi, a parità di condizioni, entro trenta giorni dall'invio della suddetta comunicazione.

La cessione delle quote dovrà essere perfezionata nei successivi tre mesi.

La cessione delle quote sarà possibile senza l'osservanza di queste formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da tutti gli altri soci.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione a società fiduciaria o reintestazione al fiduciante, mentre spetta nel caso di sostituzione del fiduciante.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci e dell'organo amministrativo.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dall'articolo 22. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

Gli amministratori decidono con le maggioranze previste dall'articolo 29.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

Il diritto di prelazione e il diritto di gradimento non sussistono inoltre, in caso di trasferimento a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo, o a favore di società controllate o collegate, ovvero controllata dalla medesima controllante, purchè si impegni a consentirlo nel caso venga meno il predetto controllo entro tre anni.

ASSEMBLEA

13) Sono di esclusiva competenza dei soci riuniti in assemblea l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca del revisore o dell'organo di controllo, ove richiesto, il loro compenso, la nomina e la revoca dei liquidatori, le modificazioni dello statuto, l'emissione di titoli di debito, l'autorizzazione preventiva all'organo amministrativo per gli atti previsti dallo statuto e ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

I soci decidono inoltre su quelle materie che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, sottopongono alla loro approvazione.

14) Il voto e il consenso del socio valgono in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15) La convocazione dell'assemblea dei soci viene effettuata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggi di posta elettronica trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, inviati al numero o all'indirizzo comunicati dal socio alla società.

16) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o qualsiasi altro luogo all'interno del territorio dello Stato o in qualsiasi altro Paese dell'Unione Europea, purché specificato nell'avviso di convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora stabiliti per l'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

17) L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'eventuale opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta per iscritto, o in assemblea, o con comunicazione inviata per iscritto.

18) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, da uno degli amministratori, dal presidente del consiglio di amministrazione o da altra persona eletta dall'assemblea. Il Presidente, se lo ritiene, è assistito per la redazione del verbale da un segretario.

Nei casi di legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

19) L'assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata; nel caso in cui durante l'assemblea venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno ritenute valide le delibere fino a quel momento adottate.

20) L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

21) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci legittimati ai sensi dell'art. 2470 codice civile. Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

22) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% cinquantuno per cento delle partecipazioni sociali, così come quelle relative all'emissione di titoli di debito o all'approvazione del compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

23) Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso manifestato per iscritto.

Deve essere assicurata a ciascun socio, amministratore e all'organo di controllo adeguata informazione sulle materie da trattare; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento e deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella convocazione, includente il testo della decisione; le decisioni si ritengono assunte nella data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

AMMINISTRAZIONE

24) La società può essere amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo

di sette membri, a scelta dell'assemblea che li elegge. Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

25) L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o rinuncia o per la diversa durata che verrà stabilita dall'assemblea all'atto della nomina ed è rieleggibile.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà degli amministratori se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel periodo compreso tra la predetta causa di cessazione e l'assemblea che dovrà procedere al rinnovo del consiglio, quest'ultimo organo potrà procedere alla sostituzione degli amministratori effettivamente cessati con efficacia immediata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, sempre che nonostante tale sostituzione la maggioranza degli amministratori resti di nomina assembleare.

26) Il consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nominerà il proprio presidente ed eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza od impedimento.

27) Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti.

28) La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata o e-mail spedita ai componenti il consiglio, all'organo di controllo, se nominato, tre giorni prima di quello dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti la maggioranza

degli amministratori in carica e la maggioranza dell'organo di controllo o il revisore, se nominati, e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

29) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Qualora il numero dei consiglieri fosse quattro o sei, in caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

30) Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

31) L'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione, hanno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salve le limitazioni stabilite dalla legge o dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate all'assemblea le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

32) Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi membri, ovvero nominare uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475, quinto comma, del codice civile.

Nel caso di Consiglio composto da due persone l'eventuale disaccordo per la revoca dell'amministratore delegato provocherà l'immediata decadenza di entrambi gli amministratori dall'ufficio, che dovranno al più presto sottoporre ai soci la nomina di nuovi amministratori.

33) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie, di transigere, conciliare e compromettere, nonché nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. La rappresentanza spetta anche agli amministratori delegati nei limiti dei poteri delegati.

34) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea può altresì deliberare a favore degli amministratori un compenso annuo.

CONTROLLO - REVISIONE LEGALE

35) In materia di organo di controllo e revisione legale dei conti, si rinvia all'art. 2477 del codice civile e alle altre norme di legge applicabili.

All'atto della nomina dell'organo di controllo i soci possono decidere se nominare un collegio sindacale in luogo di un organo monocratico.

Nei casi consentiti dalla legge, e salvo che i soci non dispongano diversamente, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti. Il compenso dell'organo di controllo, sarà determinato in sede di nomina.

BILANCIO ED UTILI

36) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio stesso, nei termini previsti dal precedente articolo 20).

37) Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge verranno attribuiti alle quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

38) Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando a chi spetti la rappresentanza della società.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI SOCIETA' BENEFIT

39) Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, l'Organo Amministrativo dovrà amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto, tenendo comunque conto che, per il

particolare carattere innovativo della Società, gli obiettivi di beneficio comune possono diventare uno strumento che favorisce il conseguimento delle finalità lucrative ed il conseguente interesse dei soci. Gli obiettivi stessi di beneficio comune, sempre per il carattere innovativo della Società, vanno anche estesi ai clienti e fornitori, che a loro volta potrebbero beneficiare degli strumenti innovativi realizzati dalla Società.

L'Organo Amministrativo individua, tra i suoi membri o un terzo, il soggetto denominato Responsabile d'Impatto a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3) del presente statuto. Il Responsabile d'Impatto rimane in carica sino alla scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo che lo ha nominato ed alla carica si applicano le norme del presente statuto relative agli amministratori.

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che, esaminata dall'Organo Amministrativo e dall'Organo di controllo (se nominato), viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

NORME DI RINVIO

40) Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to Pietro Colucci

Roberto Coizet

Cristina Tagliabue Sivieri

Valerio Verderio

Amedeo Venditti Notaio (l. s.)

